

In subordine, le ricorrenti chiedono che la riduzione del 40 % dell'ammenda, concessa ai sensi della Leniency Notice, sia aumentata del 10 %, sulla base del fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato la detta Leniency Notice, in quanto all'Eka non sarebbe stata concessa la massima riduzione possibile nella fascia rilevante, sebbene la sua cooperazione abbia pienamente soddisfatto i criteri stabiliti al punto 23, n. 2, della Leniency Notice. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha pertanto violato il loro legittimo affidamento.

Inoltre, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto avrebbe disciplinato:

- i) situazioni simili, cioè quelle dell'Eka e dell'Arkema, le cui cooperazione ha pienamente soddisfatto i criteri di cui al punto 23 della Leniency Notice, in modo diverso, concedendo la massima riduzione possibile nella fascia rilevante soltanto all'Arkema, e
- ii) situazioni diverse, cioè quelle dell'Eka e della Solvay, in modo simile, concedendo ad entrambe una riduzione dell'ammenda che non è la massima riduzione possibile nella fascia rilevante, sebbene l'Eka, a loro avviso, abbia fornito una cooperazione più valida e tempestiva che non la Solvay.

(¹) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).

Ordinanza del Tribunale di primo grado del 29 giugno 2006 — UNIPOR-Ziegel-Marketing/UAMI — Dörken (DELTA)

(Causa T-159/05) (¹)

(2006/C 212/78)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 171 del 9.7.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2006 — Marker Völkl/UAMI — Icon Health & Fitness Italia (MOTION)

(Causa T-217/05) (¹)

(2006/C 212/79)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 205 del 20.8.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado del 5 luglio 2006 — Deutsche Telekom/UAMI (Alles, was uns verbindet)

(Causa T-18/06) (¹)

(2006/C 212/80)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2006 — Cofira-Sac/Commissione

(Causa T-43/06) (¹)

(2006/C 212/81)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.